



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16/05/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 924

Patto di stabilità interno per l'anno 2013. Provvedimenti.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2013 (legge 21 dicembre 2012, n. 228) ha innovato, ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario. La normativa di riferimento è contenuta nei commi da 448 a 470 dell'articolo unico della predetta legge.

Le principali novità apportate dalla legge 228/2013 in materia di patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario possono così riassumersi:

a) sostituzione del previgente obiettivo di cassa con l'obiettivo di competenza eurocompatibile che a differenza del primo contabilizza le spese correnti - al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente - per competenza finanziaria anziché per cassa;

b) equiparazione dell'ammontare dell'obiettivo di competenza finanziaria all'obiettivo di competenza eurocompatibile;

c) ridefinizione delle spese escluse dal patto di stabilità interno (dal 2013 non sono più esclusi dal patto di stabilità delle regioni i pagamenti effettuati su residui passivi di parte corrente a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità a fronte di corrispondenti residui attivi; tale misura risulta ripristinata per l'anno 2013 dall'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che appone vincoli all'utilizzo degli spazi così liberati non previsti nella previgente disciplina);

eliminazione dell'istituto della compensazione cassa/competenza prevista dal previgente articolo 32, comma 15, della legge 183/2011;

d) ridefinizione dei riferimenti temporali ai fini dell'accesso al cosiddetto istituto dello sfioramento controllato (dati contabili riferiti all'esercizio 2011 e non più alla media del triennio 2007-2009).

Gli obiettivi programmatici di competenza e cassa per l'anno 2013 della regione Puglia, in assenza delle precitate modifiche normative, sarebbero stati rispettivamente pari a 1.834 milioni (a fronte di 2.023 milioni di euro dell'anno 2012) e 1.098 milioni di euro (a fronte di 1.270 milioni di euro dell'anno 2012).

Ai sensi del comma 449 dell'articolo 1 della legge 228/2012 "L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

In data 20 febbraio 2013 è stato emanato il decreto di riparto tra le regioni della disponibilità di spesa finale complessiva assegnata al comparto per l'anno 2013 (pari 20.090 milioni di euro). Alla regione

Puglia sono assegnati 1.340 milioni di euro a valere quale obiettivo di spesa soggetta al patto di stabilità interno sia in termini di competenza eurocompatibile che, come detto, in termini di competenza finanziaria. Il predetto riparto assorbe l'istituto della cd. "virtuosità" giusto articolo 20, comma 3, del decreto legge 98/2011, convertito con legge 111/2011.

Va ancora segnalato che anche nell'anno 2013 si applicherà la misura di cui all'articolo 3 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, che consente alle Regioni, entro il limite complessivo di 1.000 milioni di euro (divenuti 1.800 milioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 35/2013), di escludere dal patto di stabilità interno le spese per cofinanziamento nazionale (statale + regionale) dei fondi strutturali comunitari. Per la regione Puglia tale misura vale 161 milioni di euro (290 milioni circa a seguito del precitato incremento della dotazione del fondo).

Dal combinato disposto delle predette modifiche emerge che permane, anzi si accentua, la difficoltà per la regione Puglia di dispiegare le politiche pubbliche pur in presenza dei necessari finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, statale ed autonomo e di un bilancio in equilibrio economico e finanziario.

Anzi, con carattere di novità, deve evidenziarsi come, prima dell'intervento normativo effettuato con la legge 228/2012, la criticità del patto di stabilità interno per la regione Puglia era confinata alla gestione dei pagamenti. Con le modifiche introdotte, ed in particolare con la equiparazione dell'obiettivo di competenza finanziaria a quello di competenza eurocompatibile con conseguente riduzione del primo rispetto alla dotazione dell'anno precedente per oltre 600 milioni di euro, a partire dal 2013 si producono i seguenti negativi effetti:

- anche la gestione degli impegni di spesa diventa fattore di rigidità nella gestione del bilancio della regione Puglia;

- l'attivazione del patto verticale diviene di difficile attuazione. Fino all'anno 2012 infatti, proprio la congrua dotazione dell'obiettivo di competenza finanziaria ha permesso alla regione Puglia di attivare tale importante istituto di flessibilizzazione territoriale dei rigidi vincoli di finanza pubblica a mezzo del quale sono stati trasferiti agli enti locali della Regione importanti spazi finanziari che questi hanno utilizzato per smaltire residui passivi di parte capitale e nel contempo gli ha consentito di essere rispettosi dei vincoli finanziari ad essi assegnati. Nell'anno 2013 per la regione Puglia il complessivo obiettivo di 1.340 milioni di euro risulta saturato, per oltre 900 milioni di euro, per spese obbligatorie e di funzionamento. Con la residua disponibilità la Regione deve assicurare gli spazi finanziari per l'effettuazione delle spese afferenti il cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari (per la parte eccedente l'esclusione di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 183/2011), le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, il fondo sviluppo e coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate), gli interventi finanziati con altre risorse vincolate e con il bilancio autonomo.

Inoltre, alla progressiva riduzione degli obiettivi programmatici di cassa (ora competenza eurocompatibile) e di competenza finanziaria conseguente alle manovre di finanza pubblica adottate negli ultimi anni, si accompagna la crescente consistenza dei target di spesa da certificare al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013 (cd. regola dell'n+2), target peraltro ulteriormente elevati per gli anni 2013 e 2014 nel corso del mese di aprile 2013. Tale circostanza (pur in costanza dell'agevolazione offerta dal precitato articolo 3 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011) comporta una progressiva compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese per interventi finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione, spese obbligatorie e di funzionamento dell'ente e delle agenzie regionali, spese di mission, ecc.) che pone a serio rischio la programmazione e la realizzazione delle attività nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano.

Peraltro anche il precitato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" impatta in maniera trascurabile sulla situazione appena delineata. Infatti l'articolo 2 del decreto legge che riguarda le misure a favore

delle regioni, differentemente da quanto disposto dall'articolo 1 per gli enti locali cui sono concessi oltre ad anticipazioni di liquidità per gli enti in sofferenza di cassa anche maggiori spazi finanziari in termini di obiettivo di patto, affronta il tema del ritardo dei pagamenti nelle regioni e nelle province autonome unicamente dal versante causato dalla mancanza di disponibilità di cassa da parte degli enti prevedendo per essi la concessione di anticipazioni di lunga durata trascurando del tutto invece il fenomeno derivante dalla mancanza di spazi finanziari (pur in presenza di elevati livelli di disponibilità di cassa come nel caso appunto della regione Puglia) che trova la sua causa nella disciplina del patto di stabilità interno e principalmente nelle casuali regole che presiedono al riparto interregionale delle disponibilità di spesa del comparto. Lo stesso incremento prima ricordato della parziale esclusione per l'anno 2013 (articolo 2, comma 7) del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali da copertura unicamente al maggior fabbisogno necessario a fronteggiare i più elevati target di spesa imposti nella gestione dei fondi strutturali comunitari.

Il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013 dovrà essere quindi assicurato, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti che consenta:

- il sostenimento delle spese obbligatorie e di funzionamento della Regione (spese di personale, interessi passivi, contratti di servizio trasporto pubblico locale, ecc.). A tal fine la conferenza di Direzione con decisione n. 22 in data 6 maggio 2013 ha condiviso l'elenco dei capitoli afferenti a tali categorie di spesa e i corrispondenti importi. Le spese per il personale e gli interessi passivi sono portati in predeuzione dal Servizio Bilancio e Ragioneria;
- il completo utilizzo delle risorse comunitarie relative al vigente periodo di programmazione e il sostenimento delle spese relative ad interventi finanziati con le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006. Con riferimento alla concorrente esigenza di rispettare gli obiettivi programmatici di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile e di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea, in attesa di auspicabili interventi legislativi atti ad eliminare gli ostacoli che vi si frappongono, e tenuto conto dei margini di patto disponibili, si ritiene congruo assegnare alle strutture amministrative l'indirizzo di assicurare il completo utilizzo delle risorse comunitarie, al fine di non incorrere in disimpegno automatico. Successivamente alla data del 30 giugno 2013, a seguito di apposita ricognizione da effettuarsi a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, sulla base dell'avanzamento della spesa comunitaria a tale data, la Giunta regionale emanerà gli opportuni indirizzi in ordine all'ulteriore svolgimento di tale spesa anche al fine dell'eventuale accesso all'istituto del cd. sfioramento controllato di cui all'articolo 1, commi 462 e 463, della legge 228/2012. Come prima accennato la legge di stabilità 2013 ha ridefinito i riferimenti temporali ai fini dell'accesso al cosiddetto istituto dello sfioramento controllato rendendone più difficile la possibilità di accedervi. Va infatti considerato che il dato contabile viene ora riferito all'esercizio 2011 (di più elevato importo) e non più alla media del triennio 2007-2009 con la conseguenza che risulta maggiore l'importo della spesa per cofinanziamento nazionale agli interventi cofinanziati dalla Ue che impingerà sugli obiettivi di patto rispetto a quella dell'anno 2012;
- il riparto tra le aree di coordinamento e strutture autonome di una quota delle residue disponibilità di spesa in termini di competenza finanziaria ed eurocompatibile sicchè sia consentita la necessaria programmazione ricadente sulle strutture regionali ai fini dell'applicazione all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il riparto è effettuato, per quanto attiene la disponibilità ad impegnare, per l'attuazione di interventi finalizzati al contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile mentre, per i pagamenti, in ragione dell'incidenza degli stanziamenti disponibili (con riferimento alla competenza ed ai residui passivi anche perenti ed al netto degli importi riferibili alle spese di cui ai punti precedenti) per ogni area di coordinamento ovvero struttura autonoma sul totale degli stessi. La Conferenza di Direzione, sulla base dei suddetti criteri, quantifica le somme di pertinenza di ciascuna Area di coordinamento/Struttura autonoma. Per quanto attiene i pagamenti, i servizi

regionali di spesa considerano prioritari, ove consentito dalla vigente normativa, quelli riguardanti l'attuazione di interventi finalizzati al contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile. Al riparto dell'ulteriore 50% delle disponibilità, la Giunta regionale vi provvede successivamente, tenendo conto di eventuali modifiche normative intervenute anche a seguito della conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 ovvero di ulteriori disposizioni regionali in materia.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2013.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46 la presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2013 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art, 4, comma 4, lettera a);

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti secondo quanto di seguito riportato:

- Spese obbligatorie e di funzionamento. Le spese potranno essere sostenute nel limite del 50% degli importi indicati a fianco di ciascun capitolo di spesa elencato nell'allegato prospetto. La Giunta regionale con proprio provvedimento disporrà in ordine al riparto delle rimanenti disponibilità di spesa di cui al predetto allegato. Le spese di personale e per interessi passivi sono portati in prededuzione, per quanto occorrente, dal Servizio Bilancio e Ragioneria;

- Spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013 e per interventi finanziati con le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006. Si assegna alle strutture amministrative competenti l'indirizzo di governo di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il vigente periodo di programmazione al fine di non incorrere nel disimpegno automatico. Successivamente alla data del 30 giugno 2013, a seguito di apposita ricognizione da effettuarsi a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, sulla base dell'avanzamento della spesa comunitaria a tale data, la Giunta regionale emanerà gli opportuni indirizzi

in ordine all'ulteriore svolgimento di tale categoria di spesa anche al fine dell'eventuale accesso all'istituto del cd. sfioramento controllato di cui all'articolo 1, commi 462 e 463, della legge 228/2012. Per quanto attiene gli interventi finanziati con le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, si autorizza l'impegno delle spese nel limite necessario per non incorrere nella perdita delle relative risorse ed il pagamento entro il limite della media delle somme impegnate e pagate a tale titolo nell'anno 2012. La Conferenza di Direzione provvede al riparto delle disponibilità tra le aree di coordinamento. Il Servizio Bilancio e Ragioneria monitora l'andamento della spesa al fine di eventuali successive determinazioni della Giunta regionale.

- Disponibilità residue. Le residue disponibilità di spesa in termini di competenza finanziaria ed eurocompatibile, nel limite del 50% degli spazi finanziari disponibili, sono ripartite tra le aree di coordinamento e strutture autonome sicchè sia consentita la necessaria programmazione ricadente sulle strutture regionali ai fini dell'applicazione all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il riparto è effettuato, per quanto attiene la disponibilità ad impegnare, per l'attuazione di interventi finalizzati al contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile mentre, per i pagamenti, in ragione dell'incidenza degli stanziamenti disponibili (con riferimento alla competenza ed ai residui passivi anche perenti ed al netto degli importi riferibili alle spese di cui ai punti precedenti) per ogni area di coordinamento ovvero struttura autonoma sul totale degli stessi. La Conferenza di Direzione, sulla base dei suddetti criteri, quantifica le somme di pertinenza di ciascuna Area di coordinamento/Struttura autonoma. Per quanto attiene i pagamenti, i servizi regionali di spesa considerano prioritari, ove consentito dalla vigente normativa, quelli riguardanti l'attuazione di interventi finalizzati al contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile. Al riparto dell'ulteriore 50% delle disponibilità, la Giunta regionale vi provvede successivamente, tenendo conto di eventuali modifiche normative intervenute anche a seguito della conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 ovvero di ulteriori disposizioni regionali in materia;

3. di dare atto che in ragione di quanto espresso in premessa in materia di dotazione dell'obiettivo di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, all'attualità non può essere deliberata l'attivazione del patto verticale cd. incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 21 dicembre 2012, n. 228. Entro i termini perentori previsti per l'attuazione dell'istituto (31 maggio 2013 salvo proroghe) l'Assessorato al Bilancio verificherà se intervengano nuove circostanze, anche legate alla conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ne consentano l'attivazione;

4. di dare atto che, ai fini dell'adempimento previsto all'articolo 32, comma 24, lettera a), della legge 183/2011 gli impegni correnti nell'anno 2013 dovranno essere contenuti per ciascuna area di coordinamento/struttura autonoma nei limiti indicati dalla circolare n. 577/SP in data 16 novembre 2012 dell'Assessorato al Bilancio;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia;

6. di comunicare, a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, la presente deliberazione alle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province italiane;

7. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola